

Nel nome del padre e della madre. Una riflessione semiologica sulla funzione identitaria del cognome e sui nuovi criteri di scelta e assegnazione in Italia

Giorgio Lo Feudo

Università della Calabria
giorgio.lofeudo@unical.it

Abstract In Italy, since 27 April 2022, the Constitutional Court has made it mandatory for children to have the surnames of both parents, but above all it has established for the first time the right to attribute only that of the mother. The reasons for the sentence in question refer to the identity of the minor which, in the opinion of the judges, resides in the surnames of the two parents. But what is meant by identity? And what is a name (and a surname)? Is it the natural unity between the surname and its bearer or a conventional relationship based on understanding a *Sinn* and identifying a *Bedeutung*? The subject of this article intertwines a question of linguistic logic with a series of problems concerning the right to name offspring. The contribution proposed here intends to reflect on the aforementioned plot, paying particular attention to the semiotic configuration of the relationship between identity, name and referent/individual.

Keywords: Identity; Name; Surname; Semiotic; *Sinn*; *Bedeutung*.

Received 28/04/2023; accepted 22/06/2023.

0. Introduzione

Il 27 aprile 2022 la Corte Costituzionale italiana ha posto l'obbligo di assegnare ai figli i cognomi di entrambi i genitori¹. Le fonti motivazionali della sentenza n.131 del 27 aprile – 31 maggio 2022, pubblicata il 31 maggio 2022 saranno esposte a breve. Per il momento è importante evidenziare che sia nel dispositivo² reso noto nell'immediatezza del pronunciamento, sia nelle motivazioni si faccia espresso riferimento alla identità del figlio e, in particolare, al fatto che questa identità, a parere dei giudici, risultava lesa dalle regole ora abrogate. Cosa deve intendersi per identità? L'unità tra il cognome e il suo portatore o la rappresentanza di una delle due componenti sull'altra? E ancora, il concetto di unità, ma anche di uguaglianza e rappresentanza, abbraccia una idea di

¹ Occorre ricordare, per completezza, che la Consulta ha introdotto anche la facoltà di attribuire ai figli, seguendo un percorso alquanto farraginoso, soltanto il cognome della madre o del padre.

² Corte Costituzionale. Comunicato stampa del 27 Aprile 2022
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220427135449.pdf

somiglianza naturale tra cognome e individuo o riguarda la comprensione del *Sinn* ossia il senso del primo unito al riconoscimento dell'eventuale *Bedeutung* ovvero il riferimento che, nel caso di specie, si concretizzerebbe nell'individuo che porta quel o quei cognomi?³ È a tutti nota la riflessione sulla funzione regolatrice, organizzatrice e per molti versi di potere dei nomi (non solo di persona). Viceversa, risulta parzialmente assente qualsiasi approfondimento incentrato sulle caratteristiche simboliche dei cognomi. Il tema che ci apprestiamo ad affrontare aggancia una questione squisitamente logico linguistica ossia l'assegnazione dei nomi a una serie di problematiche inerenti al diritto e alla trasmissione del riconoscimento familiare. Precisiamo fin d'ora che in questo scritto scarteremo qualsiasi ipotesi di somiglianza iconica, contiguità indicale e/o riferimento diretto fra cognome e individuo. Ciononostante, rivolgeremo ugualmente una particolare attenzione alla configurazione semiotica (di unità, uguaglianza, rappresentanza, ecc.) che delinea il rapporto fra le due suddette componenti. Cominceremo dalla sentenza della Consulta e, successivamente, focalizzeremo l'attenzione sul nome e, in particolare, sul rapporto fra la sua struttura grammaticale e la sua configurazione logica. La ragione dell'approfondimento, se pur breve, di questo rapporto mira a sottolineare l'importanza, ma soprattutto l'indissolubilità della coppia costituita dalla logica e dalla grammatica. Il tema centrale concernerà la nozione d'identità che affronteremo col supporto della teoria fregeana riguardante la dinamica *Sinn e Bedeutung*. A tal fine porremo lo sguardo sulla variabilità del primo (*Sinn*) e sulla vincolante rigidità della seconda (*Bedeutung*). Lo scopo di questo lavoro è provare a capire se l'identità risiede davvero nei cognomi, come sostiene la Corte Costituzionale o se è invece una prerogativa esclusiva dell'individuo al quale vengono attribuiti.

1. Spunti motivazionali della sentenza n. 131 del 27 aprile-31 maggio 2022

Gli elementi critici su cui la sentenza pone l'accento sono sostanzialmente due: il primo è di natura discriminatoria, nella misura in cui si sostiene che la legislazione previgente limitava la potestà della donna/mamma nel processo di nomina della prole; il secondo è di ordine limitativo, laddove si afferma che la mancata attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori comprimeva l'identità del neonato. Il primo elemento, quello discriminatorio, riguarda una questione di potere. Infatti, il divieto di trasferire al figlio il proprio cognome lede l'autorità e la dignità della madre. È chiaro infatti che il passaggio del cognome dai genitori ai figli si concretizza con la conversione pubblica di una precisa appartenenza privata alla quale viene immediatamente assegnata una valenza sociale. Alla madre questo potere è stato finora precluso e ciò ha riservato al solo padre la possibilità di rivendicare e applicare al figlio una etichetta simbolica. Ciò detto, lasciamo da parte la questione inerente al mancato riconoscimento del ruolo della madre nell'assegnazione del proprio cognome al figlio – finalmente sanata – e restiamo sul tema dell'identità che la Consulta lega indissolubilmente al cognome:

“La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre” (Dispositivo, 27/4/2022) “È

³ Il nome proprio, secondo Gottlob Frege (1848-1925), è un termine singolare ossia una espressione linguistica che, con la mediazione di un *Sinn*, consente di individuare un referente. La semantica vero-condizionale, dallo stesso delineata, adotta la definizione *Bedeutung* per indicare, appunto, il referente extra linguistico.

costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il nome è “tratto essenziale della [...] personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002).

Dalle brevi note sopra riportate emerge l'orientamento della Corte Costituzionale italiana secondo cui il nome è parte indispensabile dell'identità dell'individuo. Per inquadrare correttamente tale affermazione, è opportuno evidenziare l'immediato rinvio che il concetto d'identità ha su quello di identificazione laddove, attraverso una serie di segni (simbolici, iconici e indicali) s'identifica qualcuno proprio per rinvenirne o svelarne, appunto, l'identità. Sappiamo altresì, che i concetti d'identità e di identificazione richiamano quelli già menzionati di unità, di uguaglianza e di rappresentanza e ciò accade in considerazione del fatto che si può identificare qualcuno solo se c'è qualcosa o qualcun'altro in grado di dichiararlo e/o riconoscerlo come unito, uguale o rappresentato da qualcuno e/o da qualcosa (documenti, foto, cognomi, parenti, ecc.). È quindi possibile sostenere che se l'identità risiede davvero nel cognome, vuol dire che l'elemento che assume una valenza prioritaria attiene al senso (*Sinn*), appunto, dei cognomi, piuttosto che al referente (*Bedeutung*) da essi evocato. D'altronde, ragionando in termini di *Sinn* e *Bedeutung*, si può affermare, con Gottlob Frege (1848-1925), che anche a fronte di un senso (*Sinn*) chiaro e perfettamente riconoscibile, non è affatto obbligatoria la presenza di un referente (*Bedeutung*). Sappiamo infatti, che l'individuo destinatario di quei cognomi può facilmente passare in secondo piano, dal momento che l'identificazione di un riferimento extra linguistico, connesso all'identità dichiarata dal *Sinn*, non deve necessariamente manifestarsi tramite qualcosa che risulti dotato di concretezza empirica e irripetibile⁴.

2. L'identità tra soggetto (logico) e nome (grammaticale)

Le teorie inerenti all'identità che ora illustreremo per grandi linee, sono raggruppabili in tre tipologie: 1) l'identità intesa come unità di sostanza; 2) l'identità intesa come uguaglianza e sostituibilità; 3) l'identità intesa come convenzione. La prima definizione è di Aristotele. Egli afferma che si può parlare di identità fra due o più entità solo nel momento in cui entrambe risultino riconducibili ad una medesima sostanza e quindi siano ontologicamente unite.

“Le cose sono identiche nello stesso senso in cui sono uno, giacché sono identiche quando è una sola la loro materia (o in specie o in numero) o quando è una la loro sostanza”. E aggiunge: “Le cose sono identiche solo se è identica la definizione della loro sostanza. L'unità della sostanza, quindi della definizione che la esprime, è, da questo punto di vista, il significato dell'identità”. (*Met.*: V, 9, 1018 a 7).

La seconda tipologia è stata introdotta da Gottfried Leibniz (1646-1716) e si basa sulla eguaglianza e sulla sostituibilità reciproca di due fattori che, anche in questo caso, devono inevitabilmente sussistere. Secondo tale definizione, vi è identità solo se la conoscenza di uno dei due elementi che la compongono rimanda all'altro e offre al

⁴ “La cabina telefonica in cima al Cervino”. È l'esempio che Paolo Casalegno fa nel suo “Filosofia del Linguaggio” (1997: 29) per evidenziare la comprensibilità del *Sinn* anche a fronte dell'inesistenza della *Bedeutung*.

soggetto chiamato a interpretare il predetto legame, la possibilità di riferirsi liberamente all'uno o all'altro, poiché è sempre garantito il richiamo a quello non menzionato. In questo caso, si può equiparare la nozione di identità a quella di congruenza/uguaglianza fra due entità: «*Eadem sunt quorum unum in alterius locum substitui potest, salva veritate*» (Identiche sono le cose che possono sostituirsi l'uno all'altra *salva veritate*)» (Leibniz 1931, VII: 219).

La differenza con la teoria aristotelica basata sull'unità di sostanza sta nel fatto che qui non vi è consustanzialità, ma corrispondenza epistemologica. Infatti, l'identità come uguaglianza e sostituibilità sposta la questione dal piano ontologico a quello conoscitivo. Infine, l'ultima delle tre tipologie prese in esame intende l'identità in modo convenzionale e fonda il legame tra le due entità che la determinano su un originario accordo o patto stipulato dai soggetti abilitati a sceglierlo e adottarlo⁵. Spostiamo adesso l'attenzione sul secondo, ma non meno importante, fulcro tematico del presente articolo: il nome, anzi, il cognome. Entrambi – nome e cognome – svolgono un compito per così dire appellativo poiché servono a nominare e, appunto, a identificare un soggetto. La differenza sta tutta nella selezione. Il primo, il *first name*, è un nome scelto in autonomia dai genitori e dai familiari del nascituro, mentre il secondo, il cognome (*surname* o *family name*), era imposto –prima della sentenza presa ora in esame – dalla sola famiglia paterna alla quale il nuovo arrivato apparteneva nominalmente insieme al padre, ai fratelli e alle sorelle, ma non alla madre (a meno che non avesse assunto il cognome del marito). Sappiamo inoltre che nella scelta del nome entra da sempre in campo un portato di discrezionalità, di emotività e, per certi versi, sacralità che ne anima e giustifica l'attribuzione⁶. Con la sentenza che stiamo ora trattando, tali componenti tradizionali ed emotive potrebbero giocare un ruolo anche nella selezione del cognome da assegnare ai figli laddove, come detto, si potrà scegliere quale dei due anteporre, ma anche se assegnare soltanto quello della madre o del padre. Ma cosa è un nome? Tralasciamo momentaneamente la risposta che ci fornisce Frege sulla quale torneremo e che, peraltro, abbiamo già sinteticamente indicato e rivolgiamo la nostra attenzione alla sua configurazione logica e grammaticale. La supremazia della logica sulla grammatica è cosa nota e antica. Risalgono infatti a Platone le prime precisazioni in questo senso. Egli nel *Cratilo* affronta questa problematica nominando per la prima volta il termine grammatica sostenendo che essa è una disciplina regolativa e prescrittiva

Come un artista cerca col disegno e con i colori di riprodurre i tratti degli oggetti, così il grammatico cerca di fare la stessa cosa mediante le sillabe e le lettere. Il suo scopo è di imitare la sostanza delle cose. Sotto questo aspetto, il grammatico è un artefice di nomi perciò un legislatore, che può essere buono o cattivo (*Crat.*: 431 b sgg. in Abbagnano, 2006: 539).

Si occupò di grammatica anche Aristotele che la definì «Scienza del leggere e dello scrivere» (*Top.*: 142 b31). In epoca successiva, la grammatica si trasformò da disciplina prescrittiva o normativa o legislativa a disciplina descrittiva e il suo scopo divenne quello di ricercare nella lingua le uniformità che costituiscono regole o leggi comuni. Tra i primi a mettere in discussione la superiorità della logica sulla grammatica fu Martin Heidegger (1889-1976) il quale sottolineò la necessità di superarla nella misura in cui, a suo dire, non risultava corretto uniformare le regole grammaticali alla logica, quest'ultima intesa come scienza direttamente connessa alla struttura delle cose. Egli, più

⁵ Questa tipologia fu illustrata per la prima volta da F. Waismann in un articolo del 1936.

⁶ In questo approccio teorico il *-Sinn-* del nome risulta più importante dell'*-Bedeutung-* che lo detiene e ciò toglie spazio, in questa nostra riflessione, a qualsiasi teoria inerente al cosiddetto riferimento diretto. cfr. Kripke (1940-2022).

precisamente, promosse un'indagine intorno alle fondamenta di una possibile articolabilità in significati del comprensibile in generale (Heidegger 1927, trad. it.: 34). L'obiettivo di Heidegger era quello di costruire una grammatica che non tenesse conto esclusivamente della struttura delle cose che modella quella della proposizione, ma che considerasse anche la struttura dell'esistenza umana che è diversa da quella delle cose. Si tratta di un passaggio molto importante volto a far sì che la grammatica non fosse più (solo) lo strumento con cui organizzare qualcosa di preesistente già modellato dalla logica, ma rappresentasse un mezzo insito nella struttura e non successivo a essa. Ciò detto, è bene precisare che questo ribaltamento di punto di vista non ha azzerato l'ipotesi di riconoscere alla logica la priorità sulla grammatica e noi, nel presente articolo, ci stiamo appellando a questo principio anche mediante il pensiero di Gottlob Frege secondo il quale, com'è noto, la logica ha carattere rigorosamente prescrittivo ed è indipendente da qualunque forma di psicologismo. Dunque, la logica è sovraordinata alla grammatica e l'analisi grammaticale di una frase o di un testo presuppone l'esistenza e soprattutto il riconoscimento del senso di un enunciato che, per essere compreso, deve avere una chiara ed evidente configurazione per l'appunto logica. Ad esempio, l'analisi logica della frase "Michele mangia la mela" consiste nell'individuazione del soggetto, del predicato verbale e del complemento oggetto e quella grammaticale segue sempre la prima. Infatti, per poterla effettuare si devono conoscere sia le strutture delle cose, traslate dalla logica nella proposizione, sia i fattori pratici che la frase evoca. Solo così si potrà realizzare una trasposizione del soggetto logico in grammaticale, con la conseguente individuazione del modo, del tempo, del verbo, del complemento oggetto. Dunque, l'analisi grammaticale si aggiunge all'analisi logica e non viceversa. D'altronde, l'attribuzione di concretezza o astrattezza a un nome (Michele: nome proprio concreto) non potrebbe avvenire se non ci fosse la comprensione logico-funzionale dell'agente che il nome non fa altro che etichettare. Alla base di questo processo ci sono quindi il soggetto, termine che etimologicamente significa "stare sotto" e il verbo. Pertanto, qualsiasi elaborazione cognitiva deve necessariamente basarsi sul riconoscimento di questi due elementi: agente e azione⁷. Successivamente, a seguito della loro conversione in termini consoni all'analisi logica, ovvero in soggetto e verbo, si potrà constatare come la semantizzazione si fondi sull'azione (estrinsecata col verbo) e si riferisca all'agente che la compie e/o la subisce (rappresentato dal soggetto). Il tutto a prescindere dalle regolarità sintattiche che subentrano in seconda battuta, insieme alla necessità di istituire e applicare una serie di regole finalizzate a ordinare la conversione da concetti a significati nel modo più comprensibile e condivisibile possibile. Inoltre, l'entità che sta sotto ovvero il soggetto, si può manifestare con un nome proprio, un pronome, un verbo, un aggettivo, ecc., non solo in chiave logica ma anche in forma grammaticale⁸. Ciò detto, torniamo al nome di battesimo, al *first name*. Esso è il frutto di una libera scelta dei genitori che consegue a una serie di valutazioni parentali. È nota infatti la

⁷ Com'è noto il termine logica deriva da *logos* che significa linguaggio, pensiero. Tale origine spinge a validare l'ipotesi secondo cui i significati trarrebbero origine –almeno cronologicamente– dal pensiero o, per dirla in altri termini, siano strettamente connessi alla concettualizzazione. Gli argomenti per sostenere questa tesi sono numerosi, esattamente quanto quelli per contestarla. Per puntellare quanto appena detto ci si può appellare a una consolidata tradizione di semantica cognitiva secondo la quale la mente del soggetto lavora per concetti i quali, seguendo quanto sostenuto da Ray Jackendoff (1989, 35), vengono trasformati in significati in due modi: mediante una componente pragmatica intesa come intermediatrice fra la sfera concettuale e quella semantica oppure attraverso la presenza di alcuni concetti che, per ragioni intrinseche, contengono in sé *ab origine* la propria conversione in significati. In entrambi i casi la logica occuperebbe un posto chiave proprio per attuare il passaggio dai concetti ai significati.

⁸ Le due entità -soggetto grammaticale e soggetto logico- nella maggior parte dei casi coincidono, ma ciò non è obbligatorio. Ad esempio nella frase "A Paolo piace la pasta" si riscontra la mancata coincidenza fra soggetto logico (Marco) e soggetto grammaticale (la pasta).

tradizione di assegnare ai figli il nome di un proprio avo e le ragioni sono per lo più dovute al rispetto del parente al quale viene prelevato il nome e al ruolo di tutela quasi mistica che esso è invitato a esercitare sulla prole⁹. Ma non è tutto. Il nome estrinseca anche alcune considerazioni di tipo estetico/funzionale e svolge pure una funzione di catalogazione, atteso che anche quello di battesimo concorre al processo di identificazione del soggetto al quale viene attribuito.

3. Conclusioni

Proviamo a mettere in fila gli argomenti finora trattati. Essi hanno riguardato: 1) i punti salienti della sentenza della Consulta inerenti all'obbligo di assegnare ai figli entrambi i cognomi; 2) la nozione di identità intesa sia come identificazione sia come unità di sostanza, uguaglianza o convenzione dei due elementi che si palesano nel nome e nell'individuo che esso identifica; 3) lo status sovraordinato della logica rispetto alla grammatica; 4) la maggiore importanza del significato (emotivo, parentale, sacrale, ecc.) del cognome – ma anche del nome – rispetto all'individuo al quale viene assegnato. Per concludere coerentemente questa nostra disamina del contenuto della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, secondo cui l'identità del figlio risiederebbe nei cognomi di entrambi i genitori, ritorniamo velocemente sulla nozione di nome elaborata da Gottlob Frege e in particolare sull'articolazione dei concetti di *Sinn* e *Bedeutung* dallo stesso esposti nell'articolo *Über Sinn und Bedeutung*. In tale scritto del 1892 egli sostiene che qualsiasi espressione linguistica implichi sempre uno o più *Sinn* e contempli necessariamente una sola *Bedeutung*. Quest'ultima, secondo Frege, è costituita dal referente, ossia dall'elemento oggettivo extra linguistico che viene indicato dall'espressione (nome proprio, descrizione definita, proposizione) allorché se ne comprenda il *Sinn*¹⁰. Pertanto quest'ultimo può variare nei casi in cui risulti possibile riferirsi a uno stesso referente attraverso espressioni linguistiche e sensi differenti¹¹. Ma a una condizione: che i legami *Sinn-Bedeutung* per così dire sostitutivi, siano già noti agli interpreti chiamati a evocarli. È chiaro infatti che la possibilità di nominare Venere con i termini Espero o Fosforo è subordinata alla conoscenza della corrispondenza fra queste due denominazioni e il predetto pianeta. Questo ulteriore, breve richiamo a Frege ci consente di ribadire la maggiore influenza – in riferimento alla questione del cognome che stiamo ora approfondendo – del *Sinn* rispetto alla *Bedeutung* e in particolare la versatilità del *Sinn*, contro la vincolante rigidità della *Bedeutung*, laddove il primo, a differenza del referente, può cambiare – per ragioni estetiche, culturali, morali, politiche – senza arrecare alcun pregiudizio al referente che resta riscontrabile, ma non sempre oggettivamente esperibile. Definire Aristotele “maestro di Alessandro Magno” non pone in discussione il referente (*Bedeutung*) ma lo qualifica in termini informativi ampliandone la precedente denotazione. Tutto questo, *mutatis mutandis*, accade anche con i cognomi, nella misura in cui essi possono essere intesi come il *Sinn* ossia il contenuto linguistico mediante il quale, non solo raggiungere la *Bedeutung* ossia

⁹ Vi sono anche ragioni di ordine religioso nella misura in cui si affida il nascituro alla protezione del nome di un Santo.

¹⁰ È opportuno precisare che con i termini singolari la concretezza della *Bedeutung* è immediatamente rinvenibile, mentre con le proposizioni è insita nel pensiero ma soprattutto nel *vero* e nel *falso* che Frege, com'è noto, considera oggetti particolarissimi e annette *al valore di verità* inteso quale *Bedeutung* di una proposizione.

¹¹ Il caso più noto, che poi è quello che Frege prende in considerazione nel suddetto articolo, riguarda il pianeta Venere e la sua errata identificazione con la stella del mattino e la stella della sera; equivoco protrattosi per lunghi secoli. Venere veniva infatti confuso e non identificato con le due stelle: fosforo ed espero; la prima visibile all'alba, la seconda di sera. La successiva scoperta/individuazione della coincidenza fra il pianeta Venere e le predette stelle ha consentito a Frege di ricorrere al famoso esempio.

l'individuo – che, ripetiamolo, potrebbe anche non esistere – ma, soprattutto per specificarlo e/o annoverarlo simbolicamente a un particolare gruppo sociale. L'affermazione secondo la quale la mancata attribuzione di entrambi i cognomi lederebbe l'identità del nascituro ha senso solo se riferita esclusivamente al prestigio e al riconoscimento sociale del cognome che, veicolato dal *Sinn*, svolgerebbe una funzione superiore rispetto a quella dell'individuo così nominato. In altre parole, i cognomi varrebbero più delle qualità, delle caratteristiche e della stessa esistenza dei soggetti che s'identificano in essi¹². Ciò significa che la mancata attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori ne limiterebbe l'identità esclusivamente sul fronte del significato, appunto, dei cognomi inteso, lo ribadiamo, come il *Sinn* attraverso il quale evidenziare lo status di una famiglia, una tradizione, una dinastia, una *gens*. Il tutto a prescindere dalle caratteristiche della *Bedeutung* (l'individuo) evocato che, come detto, potrebbe anche non esistere.

Bibliografia

- Aristotele (*Met.*), *Metafisica*, trad. di, G. Reale, Bompiani, Milano 2000.
- Aristotele (*Top.*), *Topici*, trad. di, G. Colli, in *Organon*, Adelphi, Milano 2003.
- Casalegno, P. (1997), *Filosofia del linguaggio*, Roma, La nuova Italia scientifica (NIS)
- Frege, Gottlob (1892), «Über Sinn und Bedeutung», in *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 100, pp. 25-50 (*Senso e Significato*, in *Senso, funzione e concetto*, trad. di E. Picardi, Laterza, , Roma-Bari 2001, pp. 32-57).
- Heidegger, Martin (1927), *Sein und Zeit*, Niemeyer, Tübingen (*Essere e Tempo*, trad. di A. Marini, Mondadori, Milano 2017).
- Jackendoff, R. (1989) *Semantica e cognizione*, Bologna, Il Mulino, 1989.
- Kripke, S. (1972) *Naming and necessity*, tr.it. di Santambrogio, M., Torino, Bollati Boringhieri, 1999.
- Leibniz G.W. (1931) *Die philosophischen Schriften* Leipzig: Lorenz, Leipzig.
- Platone (*Crat.*), *Cratilo*, Abbagnano, N., *Dizionario di Filosofia*, Utet, Torino 2006.
- Waismann, F. (1936), «Über den Begriff der Identität», in *Erkenntnis*, VI, p. 56

¹² È emblematico il caso in cui si verifica il decesso del portatore. L'identità diviene una dotazione esclusiva del cognome che assume una valenza altamente simbolica con cui commemorare il referente (*Bedeutung*) scomparso e non più empiricamente riscontrabile. Per confermarlo è sufficiente pensare al bacio che i parenti affranti lasciano sulla foto del caro estinto o la cura con cui conservano i fogli scritti di suo pugno.

Corte Costituzionale, *Comunicato stampa del 27 Aprile 2022*, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220427135449.pdf